NORME IN MATERIA DI PRIMO INQUADRAMENTO NELLA NONA QUALIFICA FUNZIONALE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL COMPARTO MINISTERIALE ED A QUELLO DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Art. 1

Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dai Ministeri

In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonche' il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianita' di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi. Nella nona qualifica sono, altresi', inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attivita' tecnico-professionali per le quali e' richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, anche se conseguito successivamente alla data di assunzione, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attivita'. Ai soli fini dell'inquadramento di cui al comma precedente, per le attivita' tecnico-professionali per le quali non e' prevista l'abilitazione professionale, il possesso del requisito della frequenza di un anno di specializzazione a livello universitario richiesto dai relativi bandi di concorso e' equiparato al titolo di abilitazione professionale. Sono inoltre inquadrati nella nona qualifica i direttori, appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimento non riservati a qualifiche dirigenziali, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attivita', nonche' il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.

Versione in vigore dal 12 luglio 1988, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello Stato
Estremi	Legge 7 luglio 1988, n. 254
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-primo-inquadramento-nella-nona-qualifica/art-1-primo-inquadramento-nella-nona-qualifica-funzionale-del-personale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it